

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 174/44/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi di ricorso contro il silenzio rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso del credito IVA (anno 1999) per Euro 9.215,14= del quale la ricorrente Fast Finance Spa, si era resa cessionaria a seguito di atto di cessione stipulato con Mazzocchi S.r.l. in Fallimento registrato in data 22.04.2002 e notificato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1 in data 8 maggio 2002 e al concessionario della riscossione in data 6 maggio 2002. La cedente Mazzocchi S.r.l. in fallimento aveva presentato la dichiarazione IVA 2000 dalla quale emergeva un credito di Euro 9.215,14=, chiesto dal Curatore del Fallimento a rimborso con il mod. VR/2000 del 6/09/2000.

In data 27.12.2010 la Fast Finance (cessionaria del credito) proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso del credito IVA presentata il 19/05/2010.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Milano eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata formazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del credito IVA presentata dal Fallimento Ma. Srl con mod. VR/2000 del 6.09.2000. In particolare l'Agenzia fa presente che a seguito della presentazione del Mod. VR, al fine di valutare l'esistenza del credito veniva richiesta al Fallimento in data 31/05/2004 la produzione della dichiarazione pre fallimentare, l'inventario dei beni alla data di fallimento nonché la copia delle fatture di cessione dei beni inventariati. Non venendo presentata la documentazione richiesta, la posizione veniva archiviata in data 17/01/2005. L'Agenzia pertanto ritiene che non si sia formato il silenzio rifiuto e quindi manchi il presupposto essenziale per adire la Commissione, essendo assente l'atto impugnabile ovvero il presunto silenzio rifiuto che non può considerarsi validamente formato nel caso de quo. Parte ricorrente con note di replica di contro sostiene che nella fattispecie si è formato un vero e proprio rifiuto tacito di rimborso, come tale impugnabile innanzi la Commissione Tributaria. Infatti a seguito della presentazione della dichiarazione con la richiesta di rimborso, il mancato rimborso assume i connotati del silenzio rifiuto impugnabile avanti la C.T..

Non può inoltre considerarsi estinto il diritto al rimborso in quanto i crediti domandati in dichiarazione sono soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale.

Tra l'altro la ricorrente precisa di aver prodotto in data 2.02.2009 la documentazione richiesta dall'Ufficio.

Sostiene inoltre che l'eccedenza fiscale indicata nel mod. VR e nella dichiarazione non è mai stata rettificata dall'Ufficio e quindi l'importo deve essere corrisposto.

Chiede la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminato il ricorso e la documentazione agli atti rileva che il Fallimento della società Ma. S.r.l. vantava un credito nei confronti dell'Erario per IVA di Euro 9.215,14=, importo chiesto a rimborso dal curatore con modello VR2000 prot. 6465.9 presentato al Concessionario della Riscossione Tributi della provincia di Milano in data 6.09.2000.

Rileva inoltre il Collegio come avendo il contribuente indicato l'eccedenza fiscale indicata nel mod. VR2000 e nel modello Unico 2000 l'Ufficio era stato posto nella condizione di esercitare il sostanziale controllo necessario a definire la spettanza o meno del

credito, credito che peraltro, nella sostanza, non risulta essere mai stato posto in contestazione.

La cessione è quindi divenuta opponibile all'Amministrazione in qualità di debitore ceduto con la presentazione della dichiarazione annuale che espone il credito ceduto di cui si chiede il rimborso e con la notifica del contratto di cessione.

Consentendo la normativa IVA vigente di effettuare la cessione a titolo oneroso di un credito che sia già stato chiesto a rimborso e quindi già esigibile rileva il Collegio come, una volta appurato che il credito risulti essere stato validamente ceduto e correttamente opposto all'Amministrazione Finanziaria, la cessionaria sia pienamente legittimata a richiedere il rimborso del credito IVA indicato nel quadro VR2000.

La Commissione pertanto accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano al rimborso di Euro 9.215,14= oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Tenuto conto dell'esito del giudizio la Commissione pone a carico dell'Ufficio il pagamento delle spese che liquida in Euro 1.000,00= onnicomprensive oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti.

La Commissione,

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso dispone il rimborso di Euro 9.215,14= oltre interessi legali dalla domanda al saldo e pone a carico dell'Ufficio il pagamento delle spese che liquida in Euro 1.000,00= onnicomprensive oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti.